

Si è svolta venerdì 8 aprile u.s. presso la Presidenza del Consiglio, Dipartimento Funzione Pubblica, la riunione in merito allo schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 23 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi". Tale articolo prevede la delega al Governo all'adozione di decreti legislativi volti a razionalizzare la normativa relativa a congedi, permessi e aspettative sia sotto un profilo formale che sostanziale e indica, a tale scopo, i principi e i criteri direttivi ispiratori della delega. Essa presenta particolare rilievo, atteso l'interesse che la tematica dei congedi, permessi ed aspettative riveste sia per i datori di lavoro pubblici che privati.

Le organizzazioni intervenute si sono riservate tutte di presentare un documento, non potendo esprimere *sic et simpliciter* un parere ed avanzare delle proposte, in merito allo schema di decreto trasmesso dalla Funzione Pubblica solo il giorno precedente.

La Confedir-Mit PA ha, pertanto, inviato, così come da accordi intercorsi nella riunione, le proprie proposte per e-mail alla Funzione Pubblica mercoledì 13 aprile u.s., perché potessero eventualmente essere già inserite nel testo, che vengono di seguito riassunte:

1. **art. 3**, che modifica l'art. 33 del D.Lgs 151/01. È stato proposto di estendere la fruizione del congedo parentale anche ai genitori adottivi. Sarebbe, inoltre, opportuno inserire tale modifica nell'art. 45 relativo alle adozioni e affidamenti, comprendendo tra i beneficiari anche i **genitori affidatari** (collocamento provvisorio e affidamento pre-adoztivo);
2. **art. 4 "modifica all'art. 42, D.Lgs 151/01 in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave"**:
 - deve definirsi in modo esplicito il soggetto mancante, chiarendo che cosa si intende con l'espressione mancante (assenza naturale e giuridica);
 - sarebbe opportuno esplicitare quando si afferma che "il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 entro sessanta giorni dalla richiesta, che la p.a. di appartenenza del lavoratore non può negare la fruizione del congedo, in attesa del provvedimento formale di accertamento dell'handicap da parte degli enti competenti;
 - dovrebbe inserirsi che: "il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista un parente o un affine entro il secondo grado handicappato non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede";
 - al comma 5-ter sarebbero da specificare le somme dovute comunque al richiedente, come i rinnovi contrattuali;
 - riconoscere **la contribuzione figurativa** ai soggetti che decidono di usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo;
3. **art. 7: "Congedo per cure per gli invalidi"** sarebbe opportuno specificare che il periodo di congedo per cure non rientra nel periodo di comporta. Tale precisazione è contenuta solo nella relazione illustrativa.

A parere di questa Confederazione le integrazioni richieste sono indispensabili in quanto tale normativa incide in maniera significativa sull'organizzazione del lavoro e sulla gestione ed organizzazione della vita privata personale e familiare del dipendente, nonché sulle modalità dello stesso di coniugare vita professionale e privata, in special modo quando intervengono problematiche connesse alla presenza di un parente affetto da handicap.

Abbiamo altresì osservato che:

1. **le modalità della convocazione** delle parti sociali sono state le stesse del 4 febbraio u.s.. Tempi stretti, non solo per la riunione e l'esame del testo, ma anche per la presentazione di eventuali osservazioni allo schema di decreto (inizialmente per lunedì 11 aprile). La presenza di tutte le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro convocati prova, invece, l'importanza e l'interesse per la materia. Alcune organizzazioni al termine dell'incontro hanno fatto, pertanto, rilevare come l'espressione "sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro", contenuta nell'art. 23 sopra citato, 2° comma, ormai, sia ritenuto dalla parte pubblica solo un adempimento di carattere formale, evitando di conseguenza un confronto serio e costruttivo;
2. **lo schema di decreto legislativo proposto** è riduttivo rispetto alla delega contenuta nell'art. 23, così come per altro dichiarato nella relazione illustrativa, che definisce il contenuto dello stesso minimale e settoriale.

Michele Poerio
Filippo Giordani
Maria Assunta Miele